

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di marzo.

In Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n.43, alle ore undici.

Avanti a me Dottoressa Eliana Chiarugi, Notaio in Firenze iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato è comparso il Signor:

- **PAIANO FRANCESCO**, nato a Oppido Mamertina (RC) il 29 gennaio 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui in appresso, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione:

- **CENTRO STUDI MUSICA & ARTE**, con sede in Firenze (FI) Via Pietrapiana n. 32, Codice Fiscale e Partita IVA 04669690481, iscritta al numero 648101 R.E.A. di Firenze,

mi dichiara che è stata convocata in questo giorno, ora e luogo l'assemblea di detta associazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui in appresso e mi chiede di assistere alla medesima e di redigerne il verbale.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il comparente, il quale conferisce a me Notaio le funzioni di segretario.

Il Presidente constata anzitutto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per il giorno 8 marzo 2025 ed in seconda convocazione per questo giorno ora e luogo, secondo le modalità stabilite dallo statuto sociale:

- che la prima convocazione è andata deserta;

- che sono presenti all'assemblea, in proprio o per delega a conservarsi agli atti dell'associazione, oltre ad esso comparente, numero 10 (dieci) associati regolarmente iscritti nell'apposito Registro da almeno dieci giorni e non in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto lettera **B)**, omessane lettura per dispensa avutane dal comparente;

- che il Consiglio è presente al completo.

Tutto ciò constatato ai sensi del vigente statuto, il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Adozione della forma giuridica di Impresa Sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e deliberazioni conseguenti.

Sull'unico argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale richiama quanto discusso fra gli associati in ordine alla "trasformazione" dell'associazione in impresa sociale e quindi sulla necessità di adeguare lo statuto alla disciplina introdotta con Decreto Legislativo n. 112/2017 e relative norme di attuazione e modifiche successive.

Registrato a Firenze

il 19/03/2025

al n° 11227

ESENTE

Richiamato quindi il testo del nuovo Statuto del quale viene data lettura agli associati invita gli stessi ad approvarlo.

L'assemblea all'unanimità approva il nuovo Statuto di adeguamento alla disciplina sull'impresa sociale, Statuto che si allega al presente Verbale sotto lettera **A**).

A seguito delle modifiche sopra apportate il Presidente illustra all'assemblea la necessità di nominare un Sindaco Unico che propone nella persona del Dr. PIERO SCOSCINI, stabilendo un compenso che pure propone nella misura di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) annui.

L'assemblea all'unanimità delibera di nominare un Sindaco Unico nella persona del Dr. PIERO SCOSCINI, nato a Firenze il giorno 11 gennaio 1938, residente in Firenze, Via Valdichiana n. 50, codice fiscale SCS PRI 38A11 D612U iscritto nel Registro dei Revisori al n. 87390 con Decreto Ministeriale in data 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995 stabilendo un compenso di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) annui.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore undici e minuti quarantotto.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al componente che approvandolo, lo sottoscrive unitamente a me notaio alle ore dodici.

Consta di un foglio scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia salvo quanto scritto di mia mano per facciate tre e fin qui della presente.

F.to Francesco Paiano

F.to Eliana Chiarugi

Allegato A) all'atto Rep. 35237

Racc. 13056

STATUTO

"CENTRO STUDI MUSICA & ARTE – Impresa Sociale"

Art. 1 - Denominazione - Durata

1.1. È costituita ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 112/2017 una Impresa sociale sotto forma di Associazione, sotto la denominazione: **"CENTRO STUDI MUSICA & ARTE - Impresa Sociale "**.

1.2. Le imprese sociali di cui al D.lgs. 112/2017 sono Enti del Terzo Settore come previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e articolo 40 del D.lgs. 117/2017.

Art. 2 - Sede

2.1. L'associazione ha sede legale in Firenze, Via Pietrapiana n.32.

2.2. La sede può essere variata all'interno dello stesso Comune con semplice comunicazione, al Registro delle Imprese competente, da parte dell'Organo Amministrativo.

2.3. È data facoltà all'assemblea degli associati di istituire e sopprimere sedi secondarie.

Art. 3 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i., delle relative norme di attuazione. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 6 - Finalità e Attività

6.1. L'Associazione, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale e non solo, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili.

Attraverso la propria attività la Associazione si propone, in particolare:

- a) di contribuire alla formazione musicale, culturale e artistica in ogni fascia d'età dal livello base a quello professionale anche in collaborazione con Istituti ed Enti pubblici e privati;
- b) di contribuire alla formazione professionale in ambito musicale (con programmi classici, tradizionali, etnici e jazzistici), didattico, tecnologico, dell'arteterapia e della musicoterapia;
- c) di contribuire a positivi scambi culturali, formativi e professionali anche in collaborazione con altri enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati;
- d) di organizzare seminari, corsi, stage, Festival e visite culturali allo scopo di promuovere la formazione artistica e musicale, l'aggiornamento professionale e lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione;
- e) di organizzare forme di spettacolo e concerti in ogni espressione artistica e stilistica (con programmi classici, tradizionali, etnici e jazzistici) anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;
- f) di promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente scolastico di ogni ordine e grado sia pubblico che privato;
- g) di dotarsi di un'organizzazione a carattere nazionale al fine di diffondere l'attività su tutto il territorio;
- h) la produzione e la coproduzione di spettacoli, la convenzione con compagnie, organizzazioni o gruppi italiani e stranieri, pubblici e privati;
- i) la organizzazione di convegni, seminari, conferenze e corsi anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;
- l) la pubblicazione e la distribuzione di materiali cartacei e multimediali;
- m) la collaborazione con gli Enti locali (Comune, Regione, Provincia, loro consorzi) e con le Associazioni e le Istituzioni culturali, locali, nazionali, internazionali.

L'Associazione per il perseguimento delle suddette finalità opera nei

settori di cui all'art. 2 del d.lgs. 112/2017, ed in particolare ha per oggetto:

- **attività di cui alla lettera d)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare l'attività di educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- **attività di cui alla lettera i)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- **attività di cui alla lettera m)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

- **attività di cui alla lettera p)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare l'attività di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dello stesso art. 2 del D.lgs. 112/2017 e precisamente:

- a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

- b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. Tale attività potrà essere svolta anche mediante l'accesso e l'informazione a favore del lavoratore, la valutazione del Caso individuale, la mediazione per l'incontro tra domanda e offerta e la definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si potranno concretizzare in:

rendere disponibili le aule della scuola tutti i giorni della settimana in un'ampia fascia oraria prefissata;

proporre e cercare di realizzare Progetti di diffusione della musica e della cultura musicale negli ambiti in cui essa risulti normalmente meno disponibile e più difficile da proporre come gli Ospedali Pediatrici, gli Ospedali o Centri di cura di malattie degenerative, Istituti di Detenzione della persona, Comunità di disabili, etc., luoghi in cui la Musica si propone non come un semplice diversivo, ma come Strumento Terapeutico;

formare giovani musicisti, attraverso appositi corsi formativi, in grado non solo di insegnare l'uso di uno strumento musicale ma anche di saper usare la propria specialistica preparazione in progetti che prevedono l'attività sopra detta.

Le attività di cui sopra saranno esercitate dall'associazione in via stabile e principale.

6.2. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente statuto, compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare o finanziaria utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti i medesimi nonché chiedere sovvenzioni, finanziamenti e sponsorizzazioni agli enti pubblici, ministeriali e privati.

6.3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 2, secondo comma, del D.lgs. 112/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, purché i relativi ricavi siano inferiori al trenta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

Non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari ed affini.

Art. 7 - Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o altri enti del terzo settore che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 - Diritti degli associati

Gli associati hanno pari diritti e sono ammessi come tali solo coloro che garantiscono l'effettività del rapporto sociale. Essi in particolare hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20;

- votare in Assemblea, anche per le modifiche e l'approvazione dello Statuto, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Art. 9 - Doveri degli associati

Gli associati hanno pari doveri. Essi in particolare hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- prender parte alle decisioni che incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità di beni e servizi.

Una volta ammesso il nuovo associato dovrà corrispondere la quota d'iscrizione; gli associati non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 11 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Tesoriere;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione che sarà nominato al verificarsi delle condizioni di legge.

Art. 12 - Cariche sociali

I soggetti che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice civile, requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, quali in particolare l'assenza di procedimenti e carichi pendenti e l'accertata esperienza nelle attività dell'Associazione in coerenza con gli obiettivi dell'impresa sociale stessa.

Art. 13 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale,

ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo comunicazione spedita al recapito risultante dal libro degli associati, anche per posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'associato o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'assemblea può essere tenuta in audio-videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e redazione del verbale dell'Assemblea;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, ed ogni altro argomento di carattere straordinario. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 14 - Compiti dell'assemblea

In ogni caso sono riservate alla competenza degli associati:

la determinazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
l'approvazione del bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
la nomina e revoca degli organi sociali;
la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
la deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
lo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell'associazione;
la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
la nomina dell'Organo di Controllo che potrà essere anche monocratico, e in caso di nomina di Collegio Sindacale, il Presidente dello stesso;
qualora l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del Codice civile, la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o di sindaci iscritti in apposito registro.
Per le modificazioni dell'atto costitutivo il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 16 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e tra enti associati. In caso di dimissioni o di decesso, di un Consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere

rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere tenuto in audio-videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e redazione del verbale della riunione;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nella sezione speciale delle Imprese Sociali istituita presso il Registro delle Imprese;
- disciplina l'ammissione o l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- nomina Consiglieri Delegati a svolgere particolari funzioni o attività.

A favore del Presidente e degli altri componenti del Consiglio Direttivo non potrà essere previsto un compenso per l'attività inerente alla loro carica: Potrà essere deliberato a loro favore un rimborso spese sostenute ed eventualmente un compenso per la specifica

attività lavorativa svolta all'interno dell'Associazione diversa da quella inerente alla carica.

Il conto corrente bancario intestato all'associazione potrà, per comodità, essere a firme disgiunte del Presidente e del Vicepresidente, i quali avranno separatamente la facoltà di compiere qualunque operazione di versamento e di prelevamento e in genere di passare alla banca le disposizioni relative al funzionamento del conto.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e a maggioranza dei presenti sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19 - Organo di controllo

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 112/2017, è prevista la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito

registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 20 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo e sostenendo le spese comunicate del Consiglio stesso.

Art. 21 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 112/2017.

Art. 22 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

I fondi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 112/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro delle Imprese entro il 30 giugno di ogni anno.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Direzione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26 - Personale retribuito

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

I lavoratori dell'Impresa Sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'impresa sociale dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Art. 27 - Responsabilità ed assicurazione dei volontari

Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 112/2017.

Art. 28 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 29 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul Patrimonio dell'associazione. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento volontario dell'associazione o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 112/2017.

Art. 31 - Controllo da parte degli associati e coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Ogni associato ha diritto ad avere dal Consiglio di Direzione notizie sullo svolgimento degli affari dell'associazione e consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione sostenendo le spese comunicate dal Consiglio di Direzione.

I lavoratori e gli utenti devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità dell'associazione impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

Qualora l'assemblea degli associati abbia luogo per trattare tematiche inerenti all'organizzazione dell'attività lavorativa dei dipendenti, questi potranno, debitamente informati almeno 8 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione a mezzo posta o ad indirizzo mail appositamente indicato dal lavoratore, nominare un loro rappresentante affinché possa partecipare all'assemblea stessa. Parimenti, qualora l'assemblea degli associati abbia luogo per trattare tematiche inerenti all'erogazione agli utenti dei servizi di cui alle attività dell'associazione, gli utenti, informati almeno 8 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione a mezzo posta o ad indirizzo mail appositamente indicato, possono nominare un loro rappresentante affinché possa partecipare all'assemblea stessa.

Qualora l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile ridotti della metà, ai lavoratori compete la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e di un componente dell'organo di controllo.

Art. 32 - Liquidazione - operazioni straordinarie (trasformazione - fusione - scissione - cessione di azienda)

Nel caso in cui la associazione avesse a trasformarsi o partecipare ad operazioni di fusione o di scissione, dev'essere preservata l'assenza di scopo di lucro di cui all'art. 3 del D.lgs. 112/2017 dei soggetti risultanti dai già menzionati atti; nel caso di eventuale trasferimento di attività, dovrà essere preservato il perseguimento delle attività e delle finalità di interesse generale di cui al D.lgs. 112/2017.

Le già menzionate operazioni straordinarie devono essere attuate in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 12 del D.lgs. 112/2017.

Art. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, al D.lgs. 112/2017 ed alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo dell'impresa sociale ai sensi dell'art. 2359, società costituite

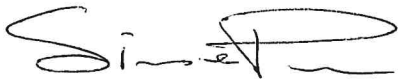
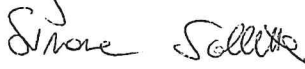
da un unico socio persona fisica, enti con scopo di lucro ed amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001.

F.to Francesco Paiano

F.to Eliana Chiarugi

Allegato B) all'atto Rep. 35237 Racc. 13056

**FOGLIO PRESENZE
VERBALE ASSEMBLEA
CENTRO STUDI MUSICA & ARTE
del giorno 10 marzo 2025**

COGNOME	NOME	FIRMA
Paiano	Simone	
SAVILLONI	LORENZO	
INGHIOLUCCI	NICOLA	
FAILLONI	CRISTINA	
SCOLLETTA	SIMONA	
DICA	SARA	
PAIANO	FRANCESCO	
CIOCI	MONICA	
DI BLASIO	STEFANIA DI BLASIO	
SOPO' SANTINI	CAROLINA	
PAIANO	SARA	



1

=====

Copia su supporto informatico conforme
all'originale del documento su supporto cartaceo
ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.